



**FLC CGIL**  
*Pavia*

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

**Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche:**

**La situazione dopo la sentenza del TAR**

## **Dopo la vittoria della FLC CGIL ripristinate le regole del contratto nazionale.**

A seguito del **nostro ricorso**, la sentenza del TAR 5714 del 17 aprile 2015 **annulla** la circolare 2/14 del Ministero della funzione pubblica, **dichiara illegittime** disposizioni unilaterali sulla materia e **riconduce** la questione nell'alveo corretto, ovvero quello contrattuale.

**Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:**

- **i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;**
- **questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;**
- **la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d'indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all'Aran.**

Ora anche il MIUR con nota Prot. n.7457 del 06/05/2015 **ricorda che la sentenza del TAR ha efficacia immediatamente esecutiva** e ribadisce che le assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici continuano ad essere regolate dalla normativa di cui all'art. 55 septies comma 5 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**Silvio Torre**

**Segreteria Provinciale FLC CGIL Pavia**